



Assemblea Nazionale Straordinaria

Riccione (Rn), 3 febbraio 2008

Proposte di modifica allo Statuto Federale

(in corsivo sottolineato il testo aggiunto, in ~~barrato~~ il testo cassato)
allegato alla delibera del Consiglio Federale n. 204 del 1° dicembre 2007

Adeguamento ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1352 del 28 febbraio 2007

Titolo I – La Federazione

Articolo 1 – Natura, finalità, durata e sede

1. La Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO) fondata nel 1961, è l'Associazione costituita dalle Associazioni e Società sportive che svolgono attività di Tiro con l'Arco in Italia.
 - 1.1. La FITARCO ha lo scopo di promuovere, organizzare e regolare la pratica sportiva del tiro con l'arco, intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non agonistiche.
 - 1.2. La FITARCO è un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato che non persegue fini di lucro, è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco (FITA) e all'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (EMAU).
 - 1.3. Le norme statutarie e regolamentari della FITARCO s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso all'attività del tiro con l'arco da parte di chiunque, in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.
2. La FITARCO persegue le finalità definite nel presente Statuto, armonizzando la propria attività con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI in considerazione della valenza pubblicitica di specifici aspetti di essa, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La FITARCO è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 20, comma 3 del nuovo Statuto del CONI.
 - 3.1. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FITARCO è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
 - 3.2. La FITARCO è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale Tiro con l'Arco (di seguito FITA) e l'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (EMAU) e, di conseguenza, è l'unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato.
 - 3.3. La FITARCO è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui al comma 4 dell'articolo in oggetto.
 - 3.4. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.
4. La FITARCO cura l'attività relativa alle discipline sotto elencate e di tutte le altre discipline che per la FITA siano riconducibili alla FITARCO:
 - Tiro alla Targa all'Aperto.
 - Tiro alla Targa al Chiuso.
 - Tiro di Campagna.
 - Ski Archery.
 - 3DI – FITA.
 - Clout.
 - Flight.
- 4.1. Curerà, altresì, quelle che eventualmente ritenga essa stessa di proporre.
5. La FITARCO regola l'organizzazione dell'attività sportiva del tiro con l'arco sull'intero territorio nazionale in tutte le sue forme agonistiche e non agonistiche, dettando i principi fondamentali che riguardano:



F.I.T.A.RCO

- a) la costituzione e l'attività delle Società o Associazioni sportive affiliate;
 - b) la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;
 - c) la tutela della salute degli atleti;
 - d) l'attività dei tecnici;
 - e) l'attività dei dirigenti sportivi;
 - f) l'attività degli ufficiali di gara;
 - g) l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
 - h) le forme di cooperazione delle Società o Associazioni sportive con enti esterni alla Federazione.
6. La FITARCO concorre all'adozione di misure atte a reprimere tutte le forme di esclusione, disuguaglianza, razzismo, xenofobia, intolleranza, violenza, mercificazione dello sport, incitamento all'uso o assunzione di sostanze dannose per la salute così come i metodi dopanti miranti ad alterare le normali prestazioni degli atleti, che si dovessero manifestare nel corso di manifestazioni sportive del tiro con l'arco o all'interno della propria organizzazione. A tal fine aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
 7. La FITARCO svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FITA e dell'EMAU, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, alla cui osservanza è tenuta, anche in considerazione della valenza pubblicitica di specifici aspetti di tale attività. La FITARCO è impegnata a promuovere, organizzare e regolare lo svolgimento delle gare nazionali e internazionali, anche attraverso le proprie Società e Associazioni sportive, omologandone i risultati, nel rispetto delle direttive del CIO, del CONI e della FITA.
 8. La FITARCO, pur conservando l'autonomia nel perseguimento dei propri fini, coopera con organizzazioni nazionali ed internazionali, sia sportive che non sportive, con l'Unione Europea, con il Governo Italiano e le sue istituzioni, con le Regioni, le Province e i Comuni italiani, europei ed extraeuropei, con enti pubblici e privati allo scopo di promuovere la pratica sportiva del tiro con l'arco.
 9. La FITARCO predisporre e dispone, sugli Affiliati e i soci di questi, le forme di controllo e le verifiche del rispetto dei principi e norme dettate dal presente Statuto, da ogni altro regolamento federale e da quello degli organismi nazionali e internazionali che la FITARCO riconosce.
 10. La FITARCO ha durata illimitata e sede a Roma.

Articolo 3 – Le Società, le Associazioni sportive e i Tesserati

14.omissis
15. Il tesserato ha diritto:
 - a) a partecipare all'attività sportiva federale, secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
 - b) ad usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Federazione;
 - c) ad esercitare, se in possesso dei requisiti previsti, i diritti elettorali attivi e passivi;
- 15.1. Nel caso il tesserato partecipi a più categorie, egli ha diritto ad esercitare i diritti elettorali attivi e passivi in una sola delle categorie per le quali è tesserato.
- 15.2. Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto di voto nelle rispettive assemblee di categoria. I tecnici, inoltre, hanno diritto di voto se sono regolarmente iscritti negli appositi albi federali.
- 15.3. L'elettorato passivo spetta al tesserato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del presente Statuto.
- 15.4. La FITARCO garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali.
16.omissis

Titolo V – Le garanzie**Articolo 24 – Principi informativi della Giustizia Sportiva**



F.I.T.A.RCO

1. La Giustizia Sportiva è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI.
2. Sono istituiti specifici Organi di Giustizia Sportiva al fine di:
 - a) ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, cui lo stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
 - b) garantire tramite lo Statuto i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play" (gioco leale), la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica, psichica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.
 - c) sancire il principio del "favor rei", cioè di privilegiare gli interessi dell'incolpato qualora non prevalga né la tesi dell'innocenza, né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, del diritto di difesa, del ricorso alla ricasazione del giudice, e della revisione del giudizio.
 - d) garantire l'osservanza delle norme federali da parte dei tesserati e Affiliati che dovranno mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali di giustizia.
3. Tutti i componenti gli Organi di Giustizia restano in carica per tutta la durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi federali. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza del Quadriennio Olimpico, e rinnovabile per non più di due volte.
4. Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati.
5. I provvedimenti degli Organi di Giustizia hanno efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati alla FITARCO.
6. I giudici devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e, pertanto è richiesta almeno la laurea in giurisprudenza salvo ulteriori requisiti previsti dal presente Statuto.
7. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di Stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
8. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
- ~~7.~~ 9. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
- ~~8.~~ 10. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
- ~~9.~~ 11. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni), pur nel rispetto nel diritto alla difesa.
- ~~10.~~ 12. La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice di impugnazione può sospenderle in tutto e in parte per gravissimi motivi.
- ~~11.~~ 13. E' consentita, su richiesta della procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattito. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice di impugnazione.
- ~~12.~~ 14. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.